

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI CANI E GATTI

INDICE

- ART. 1 - Ambito di applicazione
- ART. 2 - Detenzione
- ART. 3 - Maltrattamento
- ART. 4 - Divieto di abbandono. Casi di rinuncia alla proprietà
- ART. 5 - Avvelenamento
- ART. 6 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
- ART. 7 - Accesso ai giardini, parche ed aree pubbliche
- ART. 8 - Accesso negli esercizi pubblici
- ART. 9 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- ART. 10 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani
- ART. 11 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
- ART. 12 - Colonie feline
- ART. 13 - Alimentazione dei gatti
- ART. 14 - Sanzioni
- ART. 15 - Vigilanza
- ART. 16 - Incompatibilità, rinvio ed abrogazione di norme

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI CANI E GATTI

Art. 1- Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le razze di cani e gatti che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 2- Detenzione

1. Chi tiene un cane e gatto dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli stessi, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di cani e gatti, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti i cani e gatti di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. In particolare, chi detiene un cane dovrà consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria. Sono esclusi da quest'ultima disposizione coloro che custodiscono i cani in spazi sufficienti a garantire l'adeguato movimento e coloro che possiedono animali le cui caratteristiche comportamentali e di salute psicofisica impediscono o rendono problematiche le uscite dagli spazi che frequentano abitualmente
5. E' vietato lasciare il proprio cane incustodito e libero di vagare sul suolo pubblico o spazio aperto al pubblico, anche se munito di apposita museruola
6. E' vietato detenere cani senza fornire loro protezione adeguata dalle avversità climatiche ed atmosferiche: la corretta custodia in spazi privati aperti deve essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. La superficie recintata, qualora non sia dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia/e rialzata/e dal suolo, costruita/e in modo tale da risultare rialzata da terra, sufficientemente coibentata/e, impermeabile/i all'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole degli animali. La cuccia non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.. Qualora singoli soggetti siano tenuti alla catena, quest'ultima deve essere di lunghezza minima di metri 4 assicurata mediante anello scorrevole a cavo aereo di almeno metri 3, posizionato ad almeno metri 2 di altezza dal terreno. I cani tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia, ed i contenitori dell'acqua e del cibo e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento. In tal senso l'area di pertinenza dovrà essere sgomberata da ogni ostacolo che possa rappresentare un pericolo per il libero movimento dell'animale. La catena dovrà essere munita di moschettoni rotanti ad entrambe le estremità.
7. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane al di sotto ai due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
8. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00 con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00

Art. 3 - Maltrattamento.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti di cani e gatti e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere i cani e gatti in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere cani e gatti in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato isolare cani e gatti in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere gli stessi in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure.
6. E' vietato addestrare cani e gatti ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato utilizzare i medesimi per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. E' vietato trasportare o detenere cani e gatti, per qualsiasi periodo di tempo, nei cofani posteriori chiusi e privi di area e luce delle auto
9. E' vietato trasportarli in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
10. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
11. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 100,00 a euro 500,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 166,67

Art. 4 – Divieto di abbandono. Casi di rinuncia alla proprietà

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di cane e gatto in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Al fine di evitare fenomeni di abbandono e di randagismo, il proprietario, solo se per gravissimi motivi, documentalmente comprovati, è impossibilitato a mantenere l'animale presso di sé, può inoltrare al Comune una richiesta di rinuncia, fornendo le generalità, i dati informativi sull'animale e le motivazioni, causa della rinuncia.
4. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 100,00 a euro 500,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 166,67

Art. 5 - Avvelenamento.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere cani e gatti, escludendo le operazioni di

derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 100,00 a euro 500,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 166,67

Art. 6- Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, senza la mamma, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno ricoverati presso le apposite Strutture di ricovero
3. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 50,00 a euro 300,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 100,00

Art. 7 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore non è consentito l'accesso ai giardini e ai parchi. Sono fatte salve le eventuali zone che l'Amministrazione Comunale potrà in essere.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio nella conduzione degli animali su aree pubbliche.
3. Qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori e/o siano a rischio aggressività, è obbligatorio utilizzare sia il guinzaglio che la museruola.
4. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00

Art. 8 Accesso negli esercizi pubblici.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici che lo consentono, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Si deroga alla suddetta limitazione solo per i cani guida utilizzati dai non vedenti.
2. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00

Art. 9 Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.
4. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00

Art.10 Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del ministero della salute del 12.12.2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali

Art. 11- Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

Art. 12 Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

Art. 13 Alimentazione dei gatti.

1. Coloro che alimentano i gatti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

2. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00
-

Art. 14- Sanzioni.

1. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le già menzionate sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.

Art. 15- Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Ambientali Volontarie .

Art. 16- Incompatibilità, Rinvio ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla L.R. 27/00 e ss.mm. ed alle altre disposizioni normative vigenti in materia
 3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
-